

L'Impresa sociale

Fabio Lenzi

IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale - Firenze



La qualifica di impresa sociale

Le fonti

- Il **decreto 112** del 3 luglio 2017 (GU n. 167 del 19/7/17)
- Il **decreto 117** del 3 luglio 2017 (GU n. 179 del 2/8/17) in quanto l'impresa sociale è un ETS
- Il **codice civile** in quanto la natura giuridica dell'ente discende dalla sua forma civilistica originaria

Il D.Lgs. 155/2006 è abrogato; i decreti attuativi emessi nel 2008 si applicano in quanto compatibili

Entrata in vigore: 20/7/17

Che cos'è l'impresa sociale

L'impresa sociale **non è una forma giuridica ma è una qualifica**

Pertanto:

1. Non modifica lo status giuridico originario (associazione, fondazione, società, consorzio, ecc.)
2. È reversibile (la qualifica può essere **persa** o **revocata** in caso di assenza dei requisiti essenziali o anche di rinuncia volontaria)
3. È soggetta a limitazioni dell'autonomia operativa nelle determinazioni inerenti: fusioni, trasformazioni, scioglimento

Che cos'è l'impresa sociale

- La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita dagli **enti privati**, comprese le società di persone (sas, snc, ecc.) e di capitali (srl, spa, ecc.), che esercitano in forma stabile e principale una o più delle **attività di interesse generale** in forma d'impresa, **senza scopo di lucro**, per **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** (art.1 co. 1)
- Tali attività devono essere svolte adottando **modalità di gestione responsabili e trasparenti** e favorendo il più **ampio coinvolgimento** dei **lavoratori**, degli **utenti** e di altri **soggetti interessati** alle loro attività (art. 1 co. 1)

Che cos'è l'impresa sociale

- **Le cooperative sociali e i loro consorzi sono** *(ope legis)* **imprese sociali**
- Tuttavia per esse la norma di riferimento rimane la legge 381/91 e la riforma si applica solo se compatibile con essa *(art. 1 co. 4)*
- È stato **modificato l'art. 1** della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91) che determina il campo di azione imprenditoriale delle cooperative cosiddette di «**tipo a**»

Non possono essere impresa sociale

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- le **società costituite da un unico socio persona fisica**,
- le **amministrazioni pubbliche** e gli enti i cui atti costitutivi **limitino l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati** (art. 1 co. 2)

Le **pubbliche amministrazioni**, le **imprese profit**, le **società a socio unico**, possono però **partecipare** ad un'impresa sociale purché non ne esercitino, direttamente o indirettamente il **controllo**, comprese le funzioni di **direzione** o **coordinamento** (art. 4 co. 3)

Non possono essere imprese sociali le **fondazioni bancarie** (art. 1 co. 7)

E gli Enti religiosi?

Possono acquisire la qualifica d'impresa sociale gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme sull'impresa sociale.

Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 9 del decreto. (art. 1 co. 3)

Per approfondimenti sul patrimonio destinato: **D.Lgs. 77/2021**

E gli Enti religiosi?

Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti **rispondono nei limiti del patrimonio destinato**.

Gli **altri creditori** dell'ente religioso civilmente riconosciuto **non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato** allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2 (art. 1 co. 3)

La CEI ha prodotto dei modelli ad hoc di Regolamento:

<https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/>

Le attività di interesse generale

22 settori di attività d'interesse generale (art. 2 co. 1 lett. a-v)

Rispetto agli altri ETS:

In più c'è

- + Microcredito (ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 385/1993)

In meno c'è

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. s art. 5 D.Lgs. 117/17)
- Promozione della cultura della legalità (lett. v art. 5 D.Lgs. 117/17)
- Promozione e tutela dei diritti umani, dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle pari opportunità, banche del tempo e gruppi di acquisto solidale (lett. w art. 5 D.Lgs. 117/17)
- Cura delle procedure di adozione internazionale (lett. x art. 5 D.Lgs. 117/17)
- Protezione civile (lett. y art. 5 D.Lgs. 117/17)

I nuovi settori per le coop. sociali

È stato **modificato l'art. 1** della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91) che prevede le materie nelle quali queste possono operare.

L'articolo viene integrato (**art. 17 co. 1**) con le seguenti attività, tratte da quelle di interesse generale, che il decreto 112 prevede per le imprese sociali:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) **interventi e prestazioni sanitarie;**

I nuovi settori per le coop. sociali

- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

che si aggiungono a quelle preesistenti (art. 1 lett. a - L. 381/91):

- ❑ **gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**

Attività principale e secondaria

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi **ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi** dell'impresa sociale (**art. 2 co. 3**)

Si considera comunque d'impresa di interesse generale, qualunque sia il suo oggetto, l'attività d'impresa sociale nella quale sono occupati (**art. 2 co. 4**):

- a) **lavoratori molto svantaggiati** ai sensi dell'articolo 2, numero 99, del regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea e Decreto Min. Lavoro del 17-10-2017;
 - lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
 - lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
- b) **persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora**

Attività principale e secondaria

Le categorie di lavoratori

A (lavoratori molto svantaggiati)

B (persone svantaggiate o con disabilità)

devono costituire almeno **il 30% dei lavoratori**
e per la categoria A non più di 1/3 (**art. 2 co. 5**)

Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea

- **disoccupato da 24 mesi**
- **disoccupato da 12 mesi e lavoratore svantaggiato** (lett. b-g)
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Come si calcolano i lavoratori svantaggiati?

Nota Min. Lavoro n. 4097 del 3/5/2019

- *“si ritiene che i criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali”*
- E che pertanto:
 - 1 - *“la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”;*
 - 2 - *i lavoratori svantaggiati non vadano computati nel numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'azienda, ai fini della determinazione dell'aliquota*

Es: 100 lavoratori non svantaggiati = 30 lavoratori svantaggiati (30%)

Attività principale e secondaria

DM MiSE 22 giugno 2021 «Computo dei ricavi delle attività»

Ai fini del computo della percentuale del 70%, sono considerati al **numeratore** del rapporto, per ciascun anno di esercizio esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale

Ai fini del computo della percentuale del 70%, **non sono considerati** i ricavi relativi a:

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c) sopravvenienze attive;
- d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

Attività principale e secondaria

DM MiSE 22 giugno 2021 «Computo dei ricavi delle attività»

Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla **media annua del numero di lavoratori** impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, **calcolati per teste**

L'**organo di amministrazione** dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel **bilancio sociale**

Il Bilancio sociale va redatto secondo le Linee Guida contenute nel DM Lavoro 4/7/2019

Attività principale e secondaria

DM MiSE 22 giugno 2021 «Computo dei ricavi delle attività»

- Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, l'impresa sociale effettua, nel termine di **trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio**, di cui al comma 1, da parte dell'organo competente, **apposita segnalazione al Ministero del Lavoro***, e all'eventuale rete associativa (ex art. 15 co. 3) cui aderisce.
- Nell'esercizio successivo l'impresa sociale è tenuta a **rispettare il rapporto del 70% incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente**, pena la **revoca della qualifica** e la **devoluzione del patrimonio** (per le cooperative sociali invece c'è solo la perdita della qualifica)

** Le cooperative sociali la stessa segnalazione la fanno al MiSE e all'eventuale rete associativa cui aderiscono*

Impresa sociale e coop. sociali

Nota direttoriale n. 2491 del 22 febbraio 2018

L'art. 3 del Codice TS disegna

*“un sistema delle fonti regolatorie che prevede l'applicazione delle disposizioni codicistiche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali) **solo ove non derogate ed in quanto compatibili**”*

Impresa sociale e coop. sociali

Nota direttoriale n. 2491 del 22 febbraio 2018

Pertanto:

- Le coop. sociali **devono redigere il bilancio sociale** come tutte le imprese sociali (art. 9 co. 2 Dlgs. 112/17). **L'obbligo è in vigore dalla pubblicazione delle linee guida ministeriali (Decreto 4-7-19 G.U. 9-8-2019)**
- Le coop. sociali possono svolgere le attività di interesse generale **fuori dall'elenco dell'art. 1 della 381/91** se lo prevedono esplicitamente altre norme (es. la L. 328/2000 per l'**accoglienza ai migranti**; la L.141/2015 per l'**agricoltura sociale**; il Dlgs. 159/2011 per l'**assegnazione di beni confiscati alla mafia**)
- Per le coop. sociali **non c'è l'obbligo di nominare i sindaci all'atto della costituzione** perché la disciplina di controllo è già normata dalla 381/1991 (cfr. artt. 2453 e **2477** cc)

Limiti alle cariche sociali (art. 7)

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la nomina di componenti degli organi sociali sia fatta verso **oggetti esterni** all'impresa sociale.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Non possono assumere la **presidenza** dell'impresa sociale **rappresentanti di pubbliche amministrazioni, imprese profit, società con socio unico persona fisica.**

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di **onorabilità, professionalità** ed **indipendenza** per chi che riveste cariche sociali.

Ingresso e uscita dei soci (art. 8)

Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono **regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti** dell'impresa sociale **secondo il principio di non discriminazione**, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita

Gli **atti costitutivi o gli statuti** disciplinano la facoltà per l'istante di **investire l'assemblea degli associati** o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, **in relazione ai provvedimenti di diniego**

Gli obblighi dell'impresa sociale

Gli obblighi per l'Impresa Sociale

L'Impresa Sociale, essendo costituita senza finalità di lucro, **destina gli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio**

(art. 3 co. 1)

Gli utili possono essere destinati anche ad **erogazioni a favore di ETS** che **non siano fondatori, soci o associati o controllati** dall'Impresa Sociale per **specifici progetti di utilità sociale** ma sempre **non oltre il 50% degli utili** stessi

(art. 3 co.3)

Gli obblighi per l'Impresa Sociale

L'Impresa Sociale deve redigere il **bilancio sociale** (art. 9 co. 2)

Il bilancio sociale deve essere:

- redatto secondo le Linee Guida del Ministero
(DM 4-7-19 in GU n. 160 del 9-8-19)
- depositato presso il Registro delle Imprese
- pubblicato sul proprio sito internet

L'Impresa Sociale deve tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari** in conformità alle disposizioni del codice civile
(art. 9 co. 1)

Che cos'è il Bilancio Sociale?

Il **bilancio sociale** può essere definito come uno:

*«**strumento di rendicontazione** delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati **non ottenibile a mezzo della sola informazione economica** contenuta nel bilancio di esercizio»*

Fonte: **DM 4-9-19**

Gli obblighi per costituire un'Impresa Sociale

L'Impresa Sociale è costituita per **atto pubblico** (art. 5 co. 1)

La denominazione deve contenere l'indicazione di **"impresa sociale"** (art. 6 co. 1) che contestualmente è vietata a soggetti diversi dalle ii.ss.

È obbligatoria la presenza di uno o più **sindaci** (art. 10 co. 1)

I divieti per l'Impresa Sociale

Vietata la distribuzione anche indiretta di utili a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 3 co. 2)

Nelle imprese sociali costituite in forma di società è ammesso il **rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato** (art. 3 co. 2)

Nelle Imprese Sociali è ammessa la presenza di **volontari** ma **il numero di volontari non può superare quello dei lavoratori**. I volontari devono essere assicurati (art. 13 co. 2)

Focus: il divieto di distribuzione indiretta di utili

È vietata in quanto considerata distribuzione di utili: (art. co. 2 lett. a-f)

- la **corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali** di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; *il superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annua Lorda)*
- la **corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o **compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti dal CCNL
- la **destinazione fino al 50% degli utili** nei limiti di indici ISTAT (relativamente all'aumento gratuito del capitale sociale), dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (in relazione alla distribuzione di dividendi) e di erogazioni a favore di ETS (Enti del Terzo settore) sempre che questi non siano soci dell'Impresa Sociale
- la **remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari** autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

Focus: il divieto di distribuzione indiretta di utili

È vietata in quanto considerata distribuzione di utili: (art. co. 2 lett. a-f)

- **l'acquisto di beni o servizi** per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a **soci, associati o partecipanti**, ai **fondatori**, ai **componenti gli organi amministrativi e di controllo**, a **coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte**, ai **soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione**, ai **loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado**, (salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività dell'i.s.)
- la **corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

La governance partecipativa dell'impresa sociale

Gli stakeholders

Nei regolamenti o negli statuti dell'Impresa Sociale è obbligatorio che siano previste le forme per il coinvolgimento diretto dei **lavoratori**, degli **utenti** e di **altri soggetti direttamente interessati alle attività**

(art. 11 co. 1)

Ad essi deve essere permesso, attraverso **meccanismi di consultazione o di partecipazione**, di poter **influire** sulle decisioni relative alle questioni che riguardano le **condizioni di lavoro e la qualità dei beni o dei servizi** prodotti dall'Impresa Sociale

(art. 11 co. 2)

Le modalità devono essere realizzate in conformità alle **Linee Guida** del Ministero del lavoro (**DM 7-9-2021**)

(art. 11 co. 3)

Gli stakeholders

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso prevedere: (art. 11 co. 4)

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, **all'assemblea** degli associati o dei soci;

b) nelle imprese sociali che superino **due dei limiti** indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. **ridotti della metà**, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno **un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo**

art. 2345-bis c.c.

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questi valori vanno ridotti alla metà

Gli stakeholders

Il tema del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività era già presente nella **previgente disciplina** sull'impresa sociale (D.Lgs. 155/2006) che però **rinvia ai regolamenti aziendali o agli atti costitutivi** delle imprese sociali la disciplina delle relative forme.

L'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 **ha aumentato il livello minimo di coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders**, in coerenza con la **logica partecipativa** sottostante alla governance dell'impresa sociale che, anche a livello europeo, viene considerata una delle **principali caratteristiche distintive delle organizzazioni dell'economia sociale**.

Gli stakeholders

L'autonomia organizzativa lasciata all'impresa sociale nel regolamentare il coinvolgimento deve tenere conto di diversi elementi indicati dalla legge:

- la **natura** dell'attività esercitata dall'impresa sociale;
- le **categorie** dei soggetti da coinvolgere;
- le **dimensioni** dell'impresa sociale

Le scelte dell'i.s. devono comunque **garantire l'efficacia delle iniziative adottate**, attraverso il **contemperamento degli interessi** dell'impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli eventuali stakeholders

Le linee guida del DM 7-9-2021

Le linee guida definiscono le **modalità** ed i **contenuti minimi** del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale

Le imprese sociali devono prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione, con **cadenza almeno annuale**, ovvero **ogni qualvolta si verificano eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti**, di **informazioni** sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell'impresa stessa, sulle eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati

Le linee guida del DM 7-9-2021

a. **Informazione**

b. **Consultazione**

b.1) esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione

b.2) nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all'organo assembleare dell'impresa sociale

b.3) nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo (qualora ricorrano i presupposti di legge)

Le linee guida del DM 7-9-2021

Nei casi in cui si verificano **circostanze eccezionali** che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di **delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti collettivi**, nonché in caso di **rilevanti modifiche statutarie** riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili, la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste, l'organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a **richiedere il parere obbligatorio ma non vincolante motivando l'eventuale mancata adesione ai pareri stessi**

Le linee guida del DM 7-9-2021

Gli statuti o i regolamenti devono prevedere la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, in misura di **almeno uno per ciascuna categoria**, di **prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie** dei soci o degli associati dell'impresa, **senza diritto di voto**.

Gli stessi potranno, secondo le modalità previste dagli statuti o dai regolamenti, **richiedere la parola** nelle assemblee ordinarie.

Le linee guida del DM 7-9-2021

L'**organo di controllo** dell'impresa sociale **esercita il monitoraggio** sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle ulteriori categorie di soggetti interessati previste dagli statuti e/o dai regolamenti.

Gli **esiti** del monitoraggio sono diffusi anche attraverso il **bilancio sociale**.

Le linee guida del DM 7-9-2021

Le imprese sociali che superano i limiti ex art. 11 co 4 (cfr. slide n.34) in aggiunta alle modalità di informazione, consultazione e partecipazione, devono prevedere la **nomina**, da parte dei lavoratori, di almeno **un componente sia dell'organo direttivo che dell'organo di controllo**.

Nei medesimi casi, gli statuti **possono prevedere che un componente dell'organo di amministrazione e/o di quello di controllo sia nominato da parte degli utenti**; in questo caso possono individuare altresì eventuali specifici requisiti o attribuire allo stesso specifiche funzioni.

Il controllo interno ed esterno sull'impresa sociale

L'Organo di controllo

L'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese prevede che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

- **svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1**, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo;
- **perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro**, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (14), avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;

L'Organo di controllo

- **struttura proprietaria e disciplina dei gruppi**, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art. 4, comma 3;
- **coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività**, con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e amministrazione» del presente paragrafo)
- **adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori**, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);

Il controllo esterno

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'**Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive**, al fine di verificare il rispetto del decreto da parte delle imprese sociali (art. 15 co. 1)

Il Ministero, per le attività ispettive, può avvalersi anche di **enti associativi riconosciuti**, cui aderiscano almeno **1000 Imprese Sociali di almeno 5 diverse regioni** o province autonome (art. 15 co. 2)

In caso di insolvenza le Imprese Sociali sono assoggettate alla **liquidazione coatta amministrativa** (art. 14 co. 1). Il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per lo sviluppo delle Imprese Sociali o alla Fondazione Italia Sociale.
(art. 14 co. 5 e art. 16)

Trasformazioni: ancora il controllo esterno (art. 12)

La **trasformazione**, la **fusione** e la **scissione** delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da **preservare l'assenza di scopo di lucro**, i **vincoli di destinazione del patrimonio**, e il **perseguimento delle attività e delle finalità** da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la **cessione d'azienda o di un ramo d'azienda** relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, **previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale**, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario

Gli atti devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'**apposito decreto** del Ministro del lavoro

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale **notifica**, con atto scritto di data certa, **al Ministero del lavoro l'intenzione di procedere** ad uno degli atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto

Trasformazioni: ancora il controllo esterno (art. 12)

L'**efficacia** degli atti di trasformazione ecc. è **subordinata all'autorizzazione** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che può avvenire anche per **silenzio-assenso** (dopo 90 gg.)

5. In caso di **scioglimento volontario** dell'ente o di **perdita volontaria della qualifica di impresa sociale**, **il patrimonio residuo**, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i **dividendi** deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è **devoluto**, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, **ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie** (non vale ovviamente per gli enti religiosi)

Qualche considerazione finale

OdV e Impresa Sociale

Una OdV non può essere Impresa Sociale

a causa del rapporto inverso fra volontari e dipendenti (art. 13 co. 2)

OdV = **volontari** > lavoratori

Impresa Sociale = volontari < **dipendenti**

Una OdV può **controllare** un'Impresa Sociale ma **non può ricevere gli utili**, neppure indirettamente

Ma allora conviene? L'impresa Sociale interessa davvero le OdV o le APS?

La risposta discende da una valutazione caso per caso però **esistono molteplici profili di interesse**

I profili di interesse per OdV e APS

- ✓ Posso **attrarre capitali esterni** grazie alla defiscalizzazione del 30% dei conferimenti
- ✓ **Accedo a tutti i fondi** per lo sviluppo d'impresa e a quelli specifici per le Imprese Sociali
- ✓ **Accedo ai fondi** per progetti come tutti gli ETS
- ✓ **Sono a tutti gli effetti un ETS**
- ✓ **Non ho costi significativamente superiori o diversi** rispetto alla forma civilistica con cui scelgo di fare Impresa Sociale
- ✓ **Ho un quadro normativo** civilistico, previdenziale, fiscale **certo**

Grazie!

Fabio Lenzi
IRIS – Idee e reti per l'Impresa Sociale
fabio.lenzi@irisonline.it